

## REGOLAMENTO (CE) N. 2492/96 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1996

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95 e (CE) n. 1035/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che i negoziati condotti con l'Argentina ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia hanno portato a una serie di riduzioni tariffarie che sono state oggetto della decisione 96/611/CE del Consiglio<sup>(3)</sup>; che è sembrato opportuno incorporare queste riduzioni nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95<sup>(4)</sup> e (CE) n. 1035/96<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 3009/95 viene modificato come segue:

- 1) nella seconda parte l'aliquota convenzionale (colonna 4) del codice NC 1508 10 10 viene modificata in «4,2»;
- 2) nella terza parte, sezione I, allegato 2, i codici NC 0805 30 20, 0805 30 30, da 0808 10 51 a 0808 10 79,

0808 20 31, 0808 20 37 e 0808 20 47 vengono modificati conformemente a quelli che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1035/96, viene modificato come segue:

- 1) nella seconda parte l'aliquota convenzionale (colonna 4) del codice NC 1508 10 10 viene modificata in «3,3»;
- 2) nella terza parte, sezione I, allegato 2, i codici NC 0805 30 20, 0805 30 30, da 0808 10 51 a 0808 10 79, 0808 20 31, 0808 20 37 e 0808 20 47 vengono modificati conformemente a quelli che figurano nell'allegato I del presente regolamento;
- 3) — nella terza parte, sezione I, allegato 2, nella colonna 4, per i codici NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51 e 2009 60 90, dopo l'aliquota convenzionale viene aggiunto un rinvio il cui testo a piè di pagina<sup>(1)</sup> legge:
 

«<sup>(1)</sup> A decorrere dal 1° settembre 1996, contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7»;

— nella terza parte, sezione III, allegato 7, viene inserito il contingente tariffario n. 77, lettera a) che figura nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 152 del 26. 6. 1996, pag. 1.